

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

A cura di Barbara Rizzato e Silvia Cacciatori

Come è noto, l'obbligo della fatturazione elettronica B2B (=verso consumatori privati) e B2C (=verso altri operatori economici privati) è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori economici.

Restano però comunque esonerati alcuni soggetti e/o alcune fattispecie:

CASI DI ESONERO

Soggetti esonerati (casi di esclusione soggettiva)

Esclusi per legge (art. 1 comma 3 D.Lgs 127/2015) i contribuenti minimi e quelli forfettari, che non hanno infatti l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate. Quanto agli acquisti / prestazioni ricevute possono richiedere copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti / committenti "privati".

Con circolare nr. 9 del 10.04.2019, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, i contribuenti in regime forfettario, non hanno l'obbligo di conservazione digitale qualora ricevano fatture elettroniche. Questo esonero è valido anche se hanno volontariamente comunicato ai cedenti / prestatori il loro indirizzo telematico o hanno provveduto a registrare PEC o codice destinatario mediante il servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

La legge di bilancio 2020 incentiva l'utilizzo delle fatture elettroniche anche da parte dei soggetti in regime forfettario, riducendo di un anno il termine per l'attività di accertamento, purchè tutte le fatture siano emesse in formato elettronico.

Esclusi per legge (art. 10, comma 1, DL 119/2018) gli enti non commerciali che svolgono (anche) attività commerciale e applicano il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/91 se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000. Nel caso di superamento della soglia di € 65.000 di proventi nell'esercizio precedente, l'obbligo di fatturazione elettronica viene posto a carico dei cessionari / committenti.

Fattispecie esonerate (casi di esclusione oggettiva)

Proroga anche per il 2021 del divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie fatturate direttamente ai pazienti (art. 10 bis DL 119/2018 come modificato dal DI 26/10/19 n. 124 "Collegato alla Finanziaria"). L'esclusione è appunto da intendersi quale **divieto** di ricorrere alla fatturazione elettronica per tali prestazioni (alla quale pertanto non è possibile aderire neppure per scelta del contribuente).

Tale esclusione vale per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla forma giuridica o dal regime fiscale adottato.

La circolare n. 14/E del 17/6/19 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli operatori sanitari che emettono fatture "miste" (ovvero contenenti prestazioni sanitarie e non) sono esonerati dalla fatturazione elettronica; mentre le fatture non sanitarie, ma emesse da operatori sanitari, sono elettroniche solo se non contengono informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Escluse per legge (art. 1 comma 3 D.Lgs 127/2015) le operazioni con soggetti esteri (UE / extraUE) e con soggetti identificati in Italia, a seguito della modifica apportata dall'art. 15, comma 1, DL n. 119/2018.

Per tali operazioni è comunque possibile emettere fattura elettronica, in tal caso il campo "Codice Destinatario" va compilato con il codice convenzionale "XXXXXXX". Tale soluzione consente di evitare l'invio dello spesometro estero (ovviamente limitatamente al ciclo attivo).

INDIRIZZO TELEMATICO: CODICE DESTINATARIO O PEC

Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri generalmente messo a disposizione dall'intermediario e che serve all'operatore economico per ricevere le fatture elettroniche senza dover accedere al servizio di acquisizione e consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate.

E' possibile registrare (anche tramite un intermediario) il proprio codice destinatario (o la propria pec) sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate per indicare l'indirizzo telematico preferenziale per la ricezione delle fatture. La registrazione dell'indirizzo telematico rende superflua la comunicazione ai propri fornitori del codice destinatario o della pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all'indirizzo telematico registrato.

In sede di emissione di una fattura elettronica va indicato il codice destinatario o la pec se comunicati dal cliente. Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato nessun dato (qualunque sia il cliente, quindi sia che si tratti di operatore economico, operatore economico in regime dei minimi o forfettario, privato cittadino, ente non commerciale) va inserito nel campo "codice destinatario" il codice 0000000.

NUMERAZIONE DELLE FATTURE

In caso di emissione mista di fatture (sia cartacee sia elettroniche) è necessario prevedere due distinti sezionali, la numerazione va quindi tenuta separata per le due tipologie di fatture. Le fatture cartacee saranno emesse con la numerazione 1, 2, 3, ecc..., quelle elettroniche con la numerazione 1E, 2E, 3E, ecc....

Nel caso in cui si emettano anche fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione, sarà possibile scegliere se adottare o meno una numerazione autonoma rispetto alle fatture elettroniche a privati (B2B e B2C), nel caso in cui si intenda procedere ad una numerazione autonoma, queste ultime saranno emesse come 1PA, 2PA, 3PA, ecc...

TEMPI DI EMISSIONE

La fattura è inviata allo SDI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (momento dell'incasso del compenso per i professionisti e per le imprese che erogano servizi, momento di consegna della merce per le imprese che vendono beni).

Ad esempio, in relazione ad una cessione del 21.11 o ad una prestazione incassata il 21.11 è necessario:

- *indicare nel campo "data" della fattura il 21.11*
- *inviare la fattura al SDI in una data compresa tra il 21.11 e il 3.12 (entro 12 gg).*

Resta ovviamente sempre possibile emettere le fatture in un momento precedente a quello di effettuazione dell'operazione, tenendo beninteso presente che in tal caso l'iva eventualmente esposta in fattura diviene immediatamente esigibile.

Coloro che sono consono all'invio di fatture elettroniche differite (ai sensi art. 21 co. 4 Dpr 633/72) l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 389) ha chiarito che la data da riportare sulla fattura può essere alternativamente:

- la data dell'ultima operazione effettuata nel mese (corrispondente, di fatto, a quella dell'ultimo ddt)
- l'ultimo giorno del mese.

Resta fermo l'invio della fattura al SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Ad esempio:

effettuato 3 cessioni documentate da ddt il 10/9, 20/9, 28/9/2019

-> la data da indicare nella fattura può essere alternativamente:

- un giorno qualsiasi tra il 28/9 e il 15/10 se la fattura è predisposta contestualmente all'invio allo SDI

- la data dell'ultima operazione (28/9)

- l'ultimo giorno del mese (30/9)

-> la fattura differita deve essere inviata allo Sdi entro il 15/10/2019

FIRMA DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Obbligatoria per le fatture elettroniche alle PA, facoltativa invece per le fatture a privati (B2B e B2C).

CONTROLLO DEGLI ESITI

E' necessario monitorare gli esiti degli invii al Sistema di Interscambio, infatti la fattura scartata dallo SDI si considera mai emessa. Gli esiti possibili sono i seguenti:

Ricevuta di consegna => tutto ok

Ricevuta di scarto => la fattura non ha superato i controlli dello SDI, presenta quindi degli errori intrinseci che vanno corretti. In tal caso la fattura va modificata e ritrasmessa allo SDI entro 5 giorni dallo scarto.

Ricevuta di impossibilità di recapito => in caso di impossibilità per lo SDI di recapitare la fattura, pur essendo quella trasmessa perfettamente valida ai fini fiscali, è onere di chi ha emesso la fattura, comunicare al cliente l'impossibilità di recapito. Il cliente potrà acquisire la fattura nell'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURE ERRATE

Le fatture elettroniche trasmesse allo SDI non possono più essere modificate/annullate. Il destinatario non ha la possibilità di rifiutare una fattura errata (per importi, intestazione, diversi accordi su scontistica o quant'altro).

L'annullamento o la correzione della fattura elettronica errata dovrà quindi avvenire mediante l'emissione di una nota di accredito elettronica a storno della fattura errata e l'eventuale emissione di una nuova fattura.

Dal punto di vista operativo si suggerisce pertanto di visionare sempre la fattura analogica prima di effettuare l'invio allo SDI in modo da verificarne la correttezza, ove possibile, anche insieme al cliente.

CONSEGNA COPIA CARTACEA AL CLIENTE

I soli soggetti che hanno il diritto di avere copia cartacea della fattura elettronica (che chiameremo "copia di cortesia") sono i privati cittadini consumatori finali, gli enti non commerciali e i contribuenti in regimi agevolati (minimi e forfettari) qualora ne facciano richiesta.

REGIME SANZIONATORIO

IL DL 119/2018 ha stabilito che, in fase di prima applicazione della normativa, l'emissione in ritardo delle fatture non sarà soggetta a sanzioni a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo. La disapplicazione delle sanzioni è prevista fino al 30/6/2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30/9/2019 per i contribuenti mensili.

Il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata/tardiva emissione della fattura elettronica comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 471/97, ossia:

- dal 90% al 180% dell'IVA di cui alla fattura omessa/tardiva; la sanzione non può essere inferiore a 500,00 euro ed è dovuta in misura fissa (da 250,00 euro a 2.000,00 euro) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione iva;
- dal 5% al 10% del corrispettivo di cui alla fattura omessa/tardiva in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge; la sanzione non può essere inferiore a 500,00 euro ed è dovuta in misura fissa (da 250,00 euro a 2.000,00 euro) se la violazione non ha inciso "neppure" ai fini della determinazione del reddito.

Alle suddette sanzioni si applicano alternativamente gli istituti del ravvedimento operoso o del cumulo giuridico.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Dal 2019 cambiano anche le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

E' previsto infatti che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate allo SDI. L'importo messo a disposizione dall'Agenzia non è però una vera e propria liquidazione, resta quindi opportuno verificare la correttezza dell'importo determinato dall'Agenzia prima di effettuare il versamento (che potrà essere fatto con addebito su conto corrente bancario indicato, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa).

Il DL 124/2019 (collegato alla Finanziaria 2020) ha inoltre previsto che in caso di ritardato, omesso, insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SDI, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione, ridotta ad un terzo e degli interessi. Se il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

FATTURAZIONE ALLE PA

Dal 1° gennaio 2019 nulla è cambiato per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e quindi l'obbligo resta generalizzato a tutte le categorie di contribuenti, ivi compresi quelli che aderiscono a regimi agevolati (minimi e forfettari).

Documento aggiornato al 21 gennaio 2021.